



Unione europea
Fondo sociale europeo



**GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA
STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI
PRECARIETA' OCCUPAZIONALE, LINEA DI INTERVENTO 4
DELLA MISURA A2 DEL P.O.R. FSE
OBIETTIVO 3 TRIENNIO 2004-2006**

Determinazione n. 260014/2006

CAPITOLATO D'ONERI

articolo 54, commi 1, 2, D.Lgs. n° 163/06

PREMESSA

Disposizioni normative di riferimento

- Ü Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Ü Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Ü P.O.R. Piemonte Obiettivo 3 F.S.E. 2000/2006, approvato con Decisione C(2004) 2107 del 09/06/2004;
- Ü Complemento di Programmazione del P.O.R. Piemonte Obiettivo 3 F.S.E. 2000/2006 – Rev. 06 approvato con DGR n. 24-2215 del 20/02/2006;
- Ü Reg.(CE) n° 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Ü Reg.(CE) n° 1784/99, relativo al F.S.E.;
- Ü Reg.(CE) n° 438/01, modificato dal Reg.(CE) n° 2355/02, riguardante i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- Ü Reg.(CE) n° 448/01, riguardante le rettifiche finanziarie;
- Ü Reg.(CE) n°1159/00, recante disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- Ü Reg.(CE) n° 448/04, recante disposizioni in materia di spese ammissibili;
- Ü Reg.(CE) n°1681/94, modificato dal Reg CE 2035/2005, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.
- Ü Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro".

Documentazione di riferimento

- Ü D.G.R. n° 83 - 675 del 01/08/05 che approva gli indirizzi relativi all'attuazione della Misura A2 per il periodo 2004/2006 e ripartizione delle relative risorse a favore delle Province piemontesi;
- Ü D.G.R. n° 74 - 666 del 01/08/05;
- Ü D.G.P. n. 1494-447421 del 8 novembre 2005 che approva il Programma operativo provinciale per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro POR 2000-2006 OB3 Misura A2, Linee 3, 4 e Misura B1, Linee 2, 4, 5.

INTRODUZIONE

Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494-447421/2005 dell'8 novembre 2005 la Provincia di Torino ha approvato il Programma operativo per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro nel triennio 2004-2006 predisposto in attuazione delle Delibere della Giunta Regionale del 1 agosto 2005 n. **83-675** "*Programma Operativo Regionale del Fondo*

Sociale Europeo per l'obiettivo 3, 2000/2006. Indirizzi relativi all'attuazione della Misura A2 per il periodo 2004/2006 e ripartizione delle relative risorse a favore delle Province piemontesi" e n. **74-566** "POR FSE Obiettivo 3, 2000-2006. Misura B1: inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. Indirizzi alle Province per la realizzazione delle Linee d'intervento 2, 4 e 5. Modalità di assegnazione delle risorse".

Parte delle risorse della Misura A2, riservate al finanziamento di programmi di intervento distinti in relazione a specifici target di utenza, sono state prioritariamente destinate ad **azioni a sostegno della stabilizzazione di lavoratori in condizione di precarietà occupazionale**. Tali risorse saranno utilizzate per

1. l'erogazione di incentivi alle imprese,
2. l'erogazione di sussidi alle persone,
3. l'erogazione di voucher formativi individuali,
- 4. l'erogazione di servizi specialistici a carattere prevalentemente individualizzato.**

Per la realizzazione dei servizi previsti dall'art. 4, oggetto del presente capitolato, la Provincia di Torino ha realizzato in via sperimentale delle attività preliminari di approfondimento finalizzate:

- Û **alla definizione dello status di lavoratore in condizione di precarietà occupazionale e, nell'ambito di tale definizione, all'individuazione dei soggetti prioritariamente ammissibili al beneficio delle azioni di sostegno;**
- Û **alla definizione delle tipologie e delle caratteristiche dei servizi da finanziare ed erogare.**

Nell'ambito di tali attività sono stati utilizzati strumenti di analisi qualitativa e, per quanto concerne il secondo obiettivo, sono stati realizzati *focus group* con un campione rappresentativo dei destinatari delle azioni di cui al presente capitolato. I risultati delle attività preliminari di approfondimento, che saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario per la progettazione di dettaglio, hanno prodotto alcune evidenze che **dovranno essere tenute in considerazione nella predisposizione delle offerte**.

- Relativamente alla **definizione dello status di lavoratore in condizione di precarietà occupazionale** è possibile affermare che:
 - Û allo stato attuale non appare ancora esistere una definizione tecnico-giuridica univoca di lavoratore in condizione di precarietà occupazionale;
 - Û l'assimilazione del lavoro precario al lavoro atipico appare impropria perché nell'ambito del lavoro atipico è possibile ravvisare situazioni caratterizzate da continuità dell'attività lavorativa e reddito soddisfacenti;
 - Û per definire in maniera stringente il profilo di lavoratore in condizione di precarietà occupazionale è necessario individuare nell'ambito del lavoro atipico quelle situazioni caratterizzate da continuità dell'attività lavorativa e reddito insoddisfacenti.

Per procedere quindi alla definizione dello status di lavoratore in condizione di precarietà occupazionale e, nell'ambito di tale definizione, individuare i soggetti prioritariamente ammissibili al beneficio delle azioni oggetto del presente capitolato, sono stati individuati alcuni criteri oggettivi di seguito specificati.

- Relativamente **alla definizione delle tipologie e delle caratteristiche dei servizi da finanziare ed erogare** è possibile affermare che:

- Ù dovrà essere garantita, tenuto conto dell'eterogeneità del target di riferimento, un'elevata adattabilità ai fabbisogni dei destinatari con particolare attenzione alla dimensione di genere e un'adeguata fruibilità in termini di logistica e orari;
- Ù dovrà essere migliorata l'occupabilità dei destinatari attraverso l'accrescimento della loro autonomia nella ricerca, individuazione, valutazione e negoziazione di un'opportunità di lavoro, il miglioramento del loro grado di motivazione e l'arricchimento del loro capitale sociale verticale e orizzontale;
- Ù dovrà essere favorita la stabilizzazione non solo nell'ambito del lavoro dipendente ma anche del lavoro autonomo, delle nuove forme di autoimpiego e della neoimprenditorialità;
- Ù dovrà infine essere garantita un'efficace integrazione con le altre azioni di sostegno (voucher formativi, sussidi ed incentivi, azioni di accompagnamento) già previste per il medesimo target di utenza.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

La Provincia di Torino intende affidare servizi specialistici finalizzati a favorire la stabilizzazione di lavoratori in condizione di precarietà occupazionale ricadenti nei requisiti meglio specificati all'art. 3.

ART. 2

NATURA DELL'APPALTO

Appalto pubblico con procedura aperta di cui all'articolo 3, commi 10, 36, 37, articolo 11, articolo 54 commi 1,2, articolo 55 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo D.Lgs., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs.. Categoria 22 CPC 872 (Servizi di collocamento e reperimento di personale) CPV 74500000-4 a X.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

I soggetti prioritariamente ammissibili al beneficio dei servizi sono lavoratori residenti o domiciliati in provincia di Torino che, **nel corso dell'anno solare precedente alla proposta di adesione alle azioni:**

- abbiano percepito un reddito **superiore** a 7.500,00 €

e che

- abbiano sottoscritto più di due contratti di lavoro e/o missioni con contratto di somministrazione di lavoro

oppure

- non abbiano lavorato complessivamente più di otto mesi.

Sono esclusi i lavoratori che, alla data della proposta di adesione alle azioni, risultino titolari di contratto part-time a tempo indeterminato, di contratto di apprendistato o di inserimento, i lavoratori autonomi (partite IVA) e gli associati in partecipazione. Sono ammesse tutte le altre forme di lavoro atipico previste dalle normative vigenti sul mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la valutazione dei requisiti di ammissibilità dei destinatari dovrà essere assicurato il raccordo con i Centri per l'Impiego della Provincia di Torino e il rispetto di quanto indicato dalla Regione Piemonte nel Complemento di programmazione citato in premessa e nella D.G.R. n° 83 - 675 del 01/08/05.

ART. 4

SPECIFICHE DEL SERVIZIO

La prestazione oggetto dell'appalto è unica. I servizi richiesti, **che potranno essere articolati a seconda delle caratteristiche e dei fabbisogni degli utenti coinvolti**, prevedono la realizzazione di:

- percorsi modulari di consulenza individuale e di gruppo finalizzati al rafforzamento dell'autonomia dei destinatari nella ricerca, individuazione, valutazione e negoziazione di un'opportunità di lavoro;
- attività integrate di informazione/animazione finalizzate a migliorare la motivazione dei destinatari e all'arricchimento del loro capitale sociale verticale e orizzontale.

Lo sviluppo e la realizzazione delle attività di seguito dettagliate dovrà tenere in considerazione le linee guida delineate nel Programma operativo provinciale 2004-2006 citato in premessa e dovrà tenere conto di altre iniziative o servizi destinati al medesimo target di utenza attivati sul territorio provinciale.

L'erogazione dei servizi richiesti prevede uno stretto raccordo e coordinamento con i Centri per l'Impiego, **presso i quali prioritariamente si svolgeranno le attività**.

Il programma dovrà complessivamente coinvolgere un numero minimo di **600 lavoratori**.

SERVIZIO 1

RAFFORZAMENTO DELL'AUTONOMIA INDIVIDUALE
--

L'attività richiesta prevede la realizzazione di percorsi modulari di consulenza individuale e di gruppo finalizzati al rafforzamento dell'autonomia dei destinatari nella ricerca, individuazione, valutazione e negoziazione di un'opportunità di lavoro. I percorsi modulari, della **durata media di 18 ore** ad utente, potranno prevedere:

- attività **diagnostiche** (analisi delle caratteristiche dei destinatari, valutazione delle loro potenzialità, definizione dei loro fabbisogni);
- attività finalizzate a intervenire sulla **consapevolezza** (bilancio delle competenze, definizione del profilo professionale), sulla **progettualità** (definizione di una strategia occupazionale), sulla **motivazione** (bilancio motivazionale) e sulla **capacità** di utilizzare strumenti formali (tecniche di ricerca mirata, tecniche di ricerca intensiva) e attivare canali informali utili al perseguimento degli obiettivi prefissati;
- attività finalizzate ad acquisire **competenze di base sul rapporto di lavoro** ("qualità" delle principali fattispecie contrattuali, retribuzione e costo del lavoro, diversi trattamenti

previdenziali) e **tecniche elementari di negoziazione** (gestione del colloquio, valutazione delle offerte, trasformazione del rapporto).

Tutti i percorsi dovranno essere personalizzati e dovranno tenere conto della complessità del singolo caso. La flessibilità negli standard di erogazione dovrà garantire non solo l'individuazione del percorso più idoneo ma anche la sua realizzazione in tempi adeguati e la compatibilità con le esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e familiare dell'utente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la conclusione del singolo percorso **entro quattro mesi** dalla presa in carico dell'utente articolandolo in appuntamenti settimanali normalmente di breve durata.

Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi per tutti i potenziali utenti del programma sarà necessario impegnare, nell'ambito del **gruppo di lavoro** di cui all'art. 10, almeno:

- 8 operatori con almeno 3 anni di esperienza in attività di consulenza individuale o di gruppo e/o di bilancio delle competenze e/o di bilancio motivazionale maturata nell'ambito di servizi per il lavoro pubblici e/o privati;
- 3 consulenti in materia contrattuale e di diritto del lavoro.

Per la realizzazione delle attività previste dal Servizio 1 l'aggiudicatario dovrà garantire un **numero di giornate/uomo** minimo **pari a 1750**, così distribuite tra i 13 Centri per l'Impiego della Provincia di Torino:

CPI	giornate/uomo
Torino	713
Moncalieri	150
Chieri	71
Rivoli	117
Venaria	67
Susa	71
Pinerolo	111
Orbassano	94
Ivrea	80
Cuorgnè	51
Ciriè	92
Chivasso	60
Settimo	73
Totale	1750

SERVIZIO 2

AZIONI INTEGRATE DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE

L'attività richiesta, a carattere sperimentale, prevede l'ideazione e la realizzazione di azioni integrate di informazione/animazione (incontri, seminari, convegni, creazione di gruppi, reti, scambi) finalizzati a **favorire l'accrescimento del capitale sociale orizzontale e verticale dei destinatari** e ad aumentarne le opportunità di stabilizzazione occupazionale.

Il servizio, che dovrà essere garantito capillarmente su tutto il territorio provinciale, sarà prioritariamente rivolto agli utenti del Servizio 1 e dovrà in particolare prevedere attività che favoriscano:

- la partecipazione dei destinatari a eventi di tipo informativo a forte carattere partecipativo;
- l'incremento delle occasioni di confronto e di scambio tra i destinatari delle azioni (capitale sociale orizzontale);
- l'incremento delle occasioni di confronto e di scambio tra i destinatari delle azioni e imprese, istituzioni, organizzazioni di rappresentanza degli interessi, associazioni di categoria, associazioni e ordini professionali, esperti e testimoni privilegiati (capitale sociale verticale);
- l'acquisizione di informazioni e relazioni utili alla realizzazione di percorsi di stabilizzazione occupazionale nell'ambito del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, delle nuove forme di autoimpiego, della neoimprenditorialità.

A supporto delle attività erogate, l'Amministrazione provinciale favorirà l'efficace integrazione con le altre azioni di sostegno (voucher formativi, sussidi ed incentivi, azioni di accompagnamento) già menzionate nell'introduzione, con i servizi specialistici finalizzati alla creazione d'impresa e con altre iniziative o servizi destinati al medesimo target di utenza attivati sul territorio provinciale.

Nel dettaglio tali azioni dovranno prevedere la realizzazione di almeno:

- **10 eventi** di carattere generale o i cui contenuti siano strettamente legati alla realtà socio-economica e alle specificità del territorio interessato;
- **70 seminari tematici** o altre iniziative di carattere più specifico generalmente a favore di piccoli gruppi (mediamente 17 persone).

Tutti i costi relativi alla progettazione e realizzazione delle attività sono a carico del prestatore del servizio compresi la pubblicizzazione delle iniziative presso i Centri per l'Impiego e altri punti di informazione presenti sul territorio e, laddove necessario, il reperimento di locali adeguati.

L'aggiudicatario dovrà garantire tutti i servizi di supporto per il miglior svolgimento degli incontri. In particolare si richiedono i servizi di allestimento delle sale, di accoglienza dei relatori, la predisposizione delle dotazioni strumentali necessarie, la preparazione del materiale di supporto, la gestione degli inviti.

Il programma dettagliato delle iniziative contenente la calendarizzazione degli eventi, i relatori, i contenuti, le sedi e le dotazioni strumentali che si prevede di utilizzare dovrà essere in ogni caso concordato con l'amministrazione appaltante.

Per la realizzazione del servizio di cui al presente capitolato non sono contemplati costi relativi alla sicurezza (art. 87 comma 4 D.lgs. n. 163 del 12/4/2006).

ART. 5

CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

- a) La natura delle prestazioni richieste implica che il prestatore del servizio debba operare entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'amministrazione appaltante. A tal fine è prevista:
- la definizione di un **piano operativo** idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati che dovrà essere validato dall'Amministrazione provinciale anche sulla base di esigenze di carattere organizzativo e gestionale
 - la promozione di specifici momenti di raccordo anche finalizzati alla condivisione del know-how specifico con gli operatori e i responsabili dei Centri per l'Impiego.
- b) Il prestatore di servizio, a seguito di aggiudicazione dell'appalto, dovrà garantire una sede operativa (con locali di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 276 del 10/09/2003 e s.m.i.) nel bacino di appartenenza del CPI nel caso in cui, per problemi organizzativi, non fosse possibile realizzare le attività presso i Centri per l'Impiego.
- c) Nell'erogazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della normativa comunitaria e regionale in materia di costi ammissibili nell'ambito dei Fondi strutturali e delle specifiche disposizioni regionali, vigenti o che verranno successivamente emanate, relative alla gestione delle linee di intervento della misura A2.
- d) Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre risultare in grado di:
- raccogliere in modo sistematico i dati necessari ai fini del calcolo degli indicatori fisici, finanziari e procedurali indicati nella scheda della misura A2 del Complemento di Programmazione citato in premessa e della predisposizione della relazione annuale o di altre informative relative all'andamento del P.O.R. OB.3;
 - raccogliere ed elaborare i dati richiesti dall'amministrazione appaltante o da altri soggetti incaricati, a vario titolo, dello svolgimento di azioni di monitoraggio o valutazione delle attività poste in essere;
 - rilevare l'efficacia delle attività svolte e il grado di raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione appaltante si è posta, attraverso una continua e puntuale azione di auto-monitoraggio.

ART. 6

RISULTATI ATTESI

Tenuto conto dell'eterogeneità del target di riferimento i risultati attesi consistono nell'accrescimento del grado di occupabilità dei lavoratori coinvolti nel programma. In termini qualitativi il risultato minimo per tutti i destinatari consiste nella definizione di una precisa strategia occupazionale e nell'acquisizione di un grado di autonomia sufficiente a perseguirla. In termini quantitativi l'obiettivo auspicato corrisponde alla stabilizzazione di almeno 200 lavoratori nei termini specificati all'art. 11 del presente capitolato in merito all'assegnazione del "bonus stabilizzazione".

ART. 7

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.

La durata del servizio è stimata in quindici mesi, il servizio dovrà concludersi comunque entro il **30/06/2008**.

Le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate, nel rispetto dei termini sopra indicati, secondo le tempistiche specifiche che saranno concordate tra le parti.

L'affidatario dovrà produrre ogni tre mesi uno specifico rapporto sullo stato di avanzamento del programma in cui dovrà essere data evidenza qualitativa e quantitativa delle attività realizzate.

ART. 8

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti, sia pubblici che privati, nel presente Capitolato d'Oneri denominati "imprese", singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 163/06 e dell'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi GEIE.

I requisiti che le imprese devono possedere per partecipare alla gara sono i seguenti:

- a) – se imprese: iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, o equivalente in Paesi dell'Unione Europea, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi; codice fiscale e partita I.V.A.;
- se associazioni o fondazioni: regolare costituzione con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C. riportando i dati anagrafici e residenza del legale rappresentante;
- b) di impegnarsi a mettere a disposizione ai fini dell'aggiudicazione il personale necessario per la corretta esecuzione del servizio;
- c) di impegnarsi a mettere a disposizione ai fini dell'aggiudicazione una sede operativa con locali di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 276 del 10/9/2003 e s.m.i.
- d) di possedere almeno tre anni di comprovata attività nel campo dei servizi di consulenza ad organizzazioni pubbliche o private in gestione e sviluppo delle risorse umane e/o della ricerca e selezione di personale;
- e) fatturato globale relativo all'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore a 1,5 volte l'importo posto a base di gara (€ 1.265.272,00).

Il soggetto sorteggiato o aggiudicatario dovrà produrre, a prova del requisito dichiarato alla lettera d), certificati di regolare esecuzione dei servizi resi a committenti pubblici e/o copia

conforme di fatture quietanzate corredate da copia del contratto cui si riferiscono, per i committenti privati.

Il soggetto sorteggiato o aggiudicatario dovrà produrre, a prova del requisito dichiarato alla lettera e), copia dei bilanci relativi ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, o copia conforme di fatture quietanzate, o altra documentazione equivalente.

Dovrà essere resa altresì ogni altra dichiarazione richiesta dal bando di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui ai punti d) ed e) potranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, con un'incidenza della capogruppo, limitatamente al solo punto e), **non inferiore al 60%**.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui al punto d) ed e) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico-organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la dichiarazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del su citato Decreto Legislativo.

Si ricorda che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal concorrente aggiudicatario non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria.

Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di imprese con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06 e all'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi, GEIE.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come impresa singola e quale componente di raggruppamenti o come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia della singola impresa che del raggruppamento.

Non è ammessa la partecipazione contestuale, come concorrenti, di imprese che si trovino, l'una rispetto all'altra, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione di entrambe le imprese o dei raggruppamenti di cui fanno parte.

ART. 9

IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo previsto a base di gara è di € 843.514,17 (Euro ottocentoquarantatre mila cinquecentoquattordici/17) I.V.A. esclusa, che verranno riconosciute all'aggiudicatario con le seguenti modalità:

1. **Servizio 1 – Rafforzamento dell'autonomia individuale** € 510.416,67 (Euro cinquecentodieci mila quattrocentosedici/67);
2. **Servizio 2 – Azioni integrate di informazione e animazione** € 278.097,50 (Euro duecentosettantotto mila novantasette/50).
3. **Bonus stabilizzazione:** € 55.000,00 (Euro cinquantacinque mila/00) che verranno riconosciuti a titolo di bonus (di importo pari a € 275,00) per i primi 200 lavoratori stabilizzati mediante:

- contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o part time;
- contratti di lavoro subordinato a tempo determinato full time o part time con orario di lavoro non inferiore a 20 ore settimanali **purché di durata non inferiore a 12 mesi**;
- avvio di attività di lavoro autonomo o imprenditoriale non occasionale.

Si precisa che il bonus stabilizzazione pari a Euro 55.000,00 (pari a Euro 275,00 a persona) costituisce quota non soggetta a ribasso d'asta.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 del Capitolato d'Oneri, essa dovrà altresì essere corredata da giustificazioni relative a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara, quali risultanti dall'allegato 2 del Capitolato d'Oneri.

ART. 10

GRUPPO DI LAVORO

Al fine di garantire la complessiva realizzazione del programma, il proponente dovrà prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro che, oltre alle risorse già previste per l'erogazione del Servizio 1 (art. 4), dovrà annoverare:

- un coordinatore con almeno 5 anni di esperienza in gestione di progetti di politica del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali responsabile di tutte le attività messe a bando e dei rapporti con l'amministrazione appaltante;
- un esperto con almeno 5 anni di esperienza in gestione e sviluppo delle risorse umane;
- un esperto con almeno 5 anni di esperienza in progettazione ed organizzazione di iniziative pubbliche;
- un esperto con almeno 5 anni di esperienza in marketing e comunicazione.

Il proponente in sede di offerta tecnica dovrà produrre in allegato i curriculum vitae, in formato europeo, di tutte le risorse professionali impegnate nell'esecuzione dei servizi debitamente sottoscritti e corredati da fotocopia di carta d'identità o di altro documento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Il proponente dovrà altresì garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate senza il previo consenso dell'Amministrazione provinciale.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'amministrazione appaltante indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da

dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART.11

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 53, comma 1, lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, secondo le modalità di seguito indicate.

L'offerta tecnica ed economica sarà sottoposta alla valutazione di apposita commissione giudicatrice sulla base degli elementi elencati nella tabella di seguito riportata ai quali sono attribuiti i relativi punteggi massimi.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte, allegato 1 del Capitolato d'Oneri, e dovrà essere contenuta in un massimo di 30 pagine.

Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 90 su 100. Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 63 saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.

CRITERI	INDICATORI	VALORE MAX.
a) Qualità del progetto	Articolazione logica e temporale delle attività - Articolazione delle attività previste dai Servizi 1 e 2 - Flessibilità dei percorsi di consulenza individuale	 4 4
	Congruenza delle metodologie adottate - Attività diagnostiche - Bilancio competenze e bilancio motivazionale - Competenze di base sul rapporto di lavoro - Sviluppo capitale sociale orizzontale e verticale	 2 2 3 5
	Adeguatezza delle strutture e strumentazioni utilizzate - Strutture - Strumentazioni	 3 5
	Congruenza degli output di servizio	 4
	Modalità di raccordo con i CPI - per la gestione delle attività richieste - per lo scambio di know-how specifico	 5 4
	Innovazione - delle metodologie e delle strumentazioni adottate - eventuali servizi aggiuntivi	 5 3
	Conoscenza del contesto locale - Conoscenza del contesto locale	 4
	Precedenti attività di progettazione di politica del lavoro utili ad una migliore attuazione del progetto -1 punto per ogni precedente attività di progettazione documentata (fino a un massimo di 7)	 7
		Totale a)

CRITERI	INDICATORI	VALORE MAX.
b) Risorse umane	Adeguatezza delle risorse umane e professionali in termini qualitativi e quantitativi	
	- Adeguatezza del ruolo e della qualificazione del coordinatore delle attività rispetto a quanto previsto dall'art. 10:	
	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 3 esperienze di gestione di progetti di politica attiva del lavoro; • da 4 a 6 esperienze di gestione di progetti di politica attiva del lavoro; • oltre 6 esperienze di gestione di progetti di politica attiva del lavoro. 	2 4 5
	- Adeguatezza del ruolo e della qualificazione degli esperti rispetto a quanto previsto dall'art. 10:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 esperto con esperienza superiore al minimo richiesto; • 2 esperti con esperienza superiore al minimo richiesto; • 3 esperti con esperienza superiore al minimo richiesto. 	2 4 5
	- Adeguatezza del numero degli operatori impegnati nella realizzazione del Servizio 1 di cui all'art. 4 (fino ad un massimo di 8 punti):	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 punti per ogni unità in aggiunta al numero minimo previsto di 8 operatori (diversa dalle figure già previste obbligatoriamente nel gruppo di lavoro dagli artt. 4 e 10) 	8
	Totale b)	30
c) Prezzo	Prezzo complessivo offerto (il punteggio è calcolato sulla base della formula di seguito riportata)	10
	Totale c)	10
TOTALE (a+b+c)		100

Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

$$\text{punteggio offerta economica} = \frac{\text{Offerta min.}}{\text{Offerta x}} \times 10$$

“Offerta min.” è l’offerta economica più bassa tra quelle presentate e “Offerta x” è l’offerta economica dell’impresa o raggruppamento temporaneo di imprese in esame.

Risulterà aggiudicatario provvisorio del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha presentato l'offerta economica più bassa, sempre che risulti congrua.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Nel caso di gara deserta si procederà con aggiudicazione a trattativa privata ai sensi dell'art. 31, comma 1, punto 1, lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004.

L'offerente è vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante lo è dall'atto dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 12

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, **a pena di esclusione**, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino – UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/861-2412) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

In tutti i casi la cauzione dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

Si precisa che, **a pena di esclusione**, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all'avviso di gara.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13

STIPULA DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) il capitolato d'oneri ed i suoi allegati;
- b) l'offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara entro il termine che sarà indicato dall'amministrazione appaltante.

ART. 14

MONITORAGGIO E CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE

La Provincia di Torino si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Saranno inoltre realizzati **due cicli di indagini di Customer Satisfaction (in itinere ed ex post) su tutti i destinatari del programma.**

L'amministrazione appaltante farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario del servizio le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione provinciale.

Su richiesta dell'amministrazione appaltante l'aggiudicatario del servizio sarà inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART 15

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno con cadenza periodica, entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla base di una relazione sulle attività svolte opportunamente documentata.

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 del Codice Civile.

ART.16

SUBAPPALTO

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e **l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai**

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma precedente non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 200.000,00 se gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

ART. 17

PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti gli elaborati prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Torino.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale.

ART. 18

RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di inadempienze o inefficienze da parte del soggetto aggiudicatario rispetto alle prestazioni contrattuali previste o a seguito del venire meno dei requisiti prescritti dai documenti di gara previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

L'amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione appaltante;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- arbitrario abbandono o sospensione da parte dell'affidatario, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata o utilizzo improprio di informazioni o dati acquisiti in conseguenza dei servizi resi (cfr. articolo 17);
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazione delle disposizioni in materia di sub-appalto;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Amministrazione provinciale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 20

PENALI

L'Amministrazione provinciale, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le sanzioni saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni

dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra € 250,00 e il 10% dell'importo complessivo lordo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Dirigente del Servizio.

Le somme dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute dall'Amministrazione provinciale sugli importi dovuti.

Come indicato all'articolo 19, in caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione provinciale si riserva di risolvere il contratto con atto Dirigenziale, incamerando la cauzione definitiva prestata, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte dell'Amministrazione.

ART. 21

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è valida per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

ART. 22

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'amministrazione appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 24

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.